



PATRONATO ACLI LOMBARDIA

NEWSLETTER MAGGIO 2014

● INPS

INDENNIZZI PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

Con il messaggio 4832 del 21 maggio 2014 l'INPS fornisce le istruzioni in merito all'indennizzo previsto in caso di cessazione dell'attività commerciale.

A ridare nuova vita a questo importante beneficio è l'art. 1 comma 490 della legge n 147/2013 (Stabilità 2014).

L'indennizzo spetta ai soggetti che nel periodo 1° gennaio 20012- 31 dicembre 2016 risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne;
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, da almeno cinque anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella gestione commercianti Inps.

Possono inoltre accedere alla agevolazione (con decorrenza 1° febbraio 2014), anche coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione nel periodo 1° gennaio 2009- 31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012.

Per poter ottenere l'indennità l'interessato deve:

- cessare definitivamente l'attività;
- riconsegnare al comune l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto, ovvero quella per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata;
- effettuare la cancellazione dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; dal registro degli esercenti il commercio presso la camera di commercio, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; dal ruolo provinciale istituito presso la camera di commercio, per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Ai soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati spetta un assegno mensile, **sino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia**, pari all'importo del **trattamento minimo di pensione** (501,38 euro nel 2014)

L'erogazione dell'indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili previste per la vecchiaia dalla riforma Fornero.

L'assegno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, autonoma o subordinata, i periodi indennizzati sono utili quale contribuzione figurativa, ai soli fini del raggiungimento del diritto alla pensione (e non anche per la misura).

Per ottenere l'indennizzo occorre **presentare apposita domanda**; in attesa dell'aggiornamento del programma di invio telematico al momento è stato pubblicato il modello AP95 per la presentazione delle istanze fino al 31 gennaio 2018. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante la cessazione definitiva dell'attività:

- la riconsegna dell'autorizzazione
- la cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio.

Lo stesso messaggio prevede inoltre la proroga degli indennizzi, fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita, introdotte,

dal 1° gennaio 2012, dalla riforma Fornero. Si tratta di quegli indennizzi che l'INPS aveva concesso in via cautelare solo per 18 mesi, dopo il prolungamento dell'età pensionabile e cioè fino all'età massima di 61 anni e 6 mesi - se donne - e di 66 anni e 6 mesi - se uomini.

Scadenza indennizzi:

- per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	64 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	65 anni e 9 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020	66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011

** Requisito da adeguare.

- per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020	66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011

** Requisito da adeguare.

Per alimentare il fondo che deve intervenire per la corresponsione dell'indennità, gli iscritti alla gestione commercianti devono versare un contributo aggiuntivo (a quello del 22,20% destinato al fondo pensioni) nella misura dello 0,09% sino a tutto il 2018.

● INPS

VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

L' INPS comunica, con circolare numero 57 del 8 maggio 2014, la validità delle comunicazioni obbligatorie nei casi di rioccupazione dei lavoratori titolari di ammortizzatori sociali.

La legge prevede l'obbligatorietà della preventiva comunicazione obbligatoria del datore di lavoro; nel sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie, questo permette all' Inps di poter sospendere il trattamento in atto di:

- mobilità
- mobilità in deroga
- cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria
- trattamento di disoccupazione speciale edile
- indennità di disoccupazione ASpl e mini ASpl.

Il lavoratore non è più obbligato a fare la comunicazione di inizio attività e di conseguenza non è più sanzionabile nel caso in cui non vi provveda.

Tuttavia, nel caso di rioccupazione con contratto di collaborazione a progetto, rimane in capo al lavoratore, entro 30 giorni dall'inizio della ripresa lavorativa, l'obbligo di comunicare il reddito presunto derivante da tale attività poiché l'Inps dovrà verificare la conservazione del diritto all'indennità di disoccupazione ASpl e mini ASpl.

Laddove non è prevista la comunicazione preventiva obbligatoria del datore di lavoro/ committente, è il lavoratore, pena la decadenza dall'ammortizzatore di cui fruisce, che dovrà provvedere alla comunicazione, nello specifico:

- in ambito di pubblico impiego non privatizzato il termine previsto per la comunicazione è entro il ventesimo giorno successivo alla data di assunzione
- nel caso di datore di lavoro straniero sul territorio di uno Stato estero
- per le agenzie di somministrazione il termine previsto per la comunicazione è entro il ventesimo giorno successivo alla data di assunzione
- nel caso di datore di lavoro agricolo poiché non sono quantitativamente censibili le giornate effettivamente lavorate.

● INPS

CARTA ACQUISTI ORDINARIA – ATTRIBUZIONE BENEFICIO AI CITTADINI NON ITALIANI.

La "Carta acquisti" è concessa a soggetti che versano in condizione di maggior disagio economico ed è finalizzata all'acquisto di beni e servizi

Attualmente coesistono due progetti di carta acquisti:

- Carta acquisti ordinaria, in vigore da ottobre 2008.
- Carta acquisti sperimentale. Si tratta di un progetto sperimentale tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno realizzato nei 12 Comuni con oltre 250.000 abitanti, volto a valutarne la possibile estensione sul territorio e la generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta.

La Carta Acquisti è una carta di debito sulla quale vengono accreditate bimestralmente delle somme di denaro che possono essere utilizzate:

- per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati;
- per il pagamento di utenze domestiche (gas ed elettricità) presso gli uffici postali.

L'8 aprile 2014, con la pubblicazione del Decreto Interministeriale del 3 febbraio 2014, i benefici previsti dal programma Carta Acquisti ordinaria sono stati estesi anche ai cittadini residenti di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 1, comma 216, della legge del 27 dicembre 2013, numero 147 (legge di stabilità 2014).

● INPS

CONTRIBUTI VOLONTARI PER L'ANNO 2014

In base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi tra il periodo gennaio-dicembre 2012 ed il periodo gennaio-dicembre 2013, calcolata dall'Istat nella misura dell'1,10%, sono state rivalutate le retribuzioni sulle quali sono calcolati i versamenti. Sono altresì stati stabiliti gli importi validi per l'anno 2014

- della retribuzione minima settimanale, pari a 200,35 €,
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale, pari a 46.031,00 €,
- il massimale da applicare ai proscrittori volontari che non possiedono contribuzione anteriore al 1996 o che esercitino l'opzione per il sistema contributivo, pari a 100.123,00 €.

Per l'anno 2014 si conferma, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti l'aliquota pari al **32,37%**. L'aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al **27,87%**

Nella circolare n. 51 del 16 aprile 2014, sono inoltre riportate le aliquote IVS per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), per quelli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrontrvieri, Elettrici, Telefoni e dirigenti ex Inpdai), al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., nonché quelle per artigiani, commercianti e lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Come sempre, il primo trimestre 2014 va versato entro il 30 giugno.

● GARANZIA GIOVANI

DAL 1° MAGGIO AVVIO DELLE ISCRIZIONI

Dal Primo maggio, il giorno della festa dei lavoratori, è stata lanciata anche in Italia il programma "Garanzia Giovani", il progetto per il contrasto al fenomeno della disoccupazione giovanile che mira a garantire ai ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono coinvolti in

attività di formazione un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio o altra misura di formazione.

I giovani hanno l'opportunità di iscriversi al portale nazionale creato ad hoc per Garanzia Giovani (www.garanzীগiovani.gov.it) e possono scegliere la Regione da cui essere presi in carico; una volta iscritti, i ragazzi saranno contattati dai Centri per l'impiego o da Agenzie per il lavoro accreditate presso le Regioni, per un colloquio propedeutico a far emergere un profilo che sarà immesso nella banca dati del portale allo scopo di far incrociare la domanda con l'offerta di lavoro. Secondo quanto stabilito dal Piano, per cui è prevista una durata biennale, le strutture competenti (Centri per l'impiego ed Agenzie per il lavoro accreditate), dovranno far pervenire agli iscritti una proposta entro i 4 mesi successivi.

Vedi al riguardo il sito: www.garanzীগiovani.gov.it

● REGIONE LOMBARDIA

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DIAGNOSTICHE

Regione Lombardia ha di recente approvato i progetti presentati da 14 Aziende Ospedaliere per l'ampliamento dell'offerta di visite specialistiche e di prestazioni di radiodiagnostica, in orari e giornate più favorevole ai cittadini, in particolare ai lavoratori (DGR n.1846 del 16/05/2014).

Il provvedimento collocandosi in un più ampio contesto di riorganizzazione del Sistema Sanitario Lombardo, intende attivare azioni per la riduzione delle liste d'attesa e migliorare i tempi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie sul territorio della regione.

L'iniziativa "**Ambulatori Aperti**", che parte in via sperimentale al fine di valutare se il prolungamento degli orari per l'erogazione di prestazioni sia utile e apprezzata dai cittadini, consente di poter effettuare, in almeno un' Azienda Ospedaliera per provincia, alcune delle visite e degli esami ambulatoriali anche nel tardo pomeriggio e fino alle ore 22 durante la settimana, nella giornata di sabato e, in taluni presidi, anche la domenica.

L'offerta aggiuntiva varia da azienda ad azienda e sono escluse dalle fasce di orario serali le prestazioni che per ragioni tecniche e di preparazione richiedono di essere effettuate nelle prime ore diurne (es. esami del sangue e urine, ecc..).

Chiamando il Centro Unico di Prenotazione **800.638.638** è possibile individuare i presidi e gli ambulatori presso i quali poter prenotare esami e visite in "orario prolungato" **sino al 31 luglio 2014**, data di conclusione della sperimentazione.

● FISCO

DETESSAZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ 2014

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014 il DPCM 19 febbraio 2014, recante le modalità attuative delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nell'anno 2014.

Il decreto stabilisce che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, l'agevolazione trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2013, a 40.000 euro (da assumere al lordo delle somme assoggettate nello stesso anno alla relativa imposta sostitutiva).

La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che potrà beneficiare della suddetta agevolazione, non potrà eccedere, nel corso del 2014, l'importo di 3.000 euro lordi.